

(N. 2364)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1967

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 28 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (il quale riproduce sostanzialmente l'articolo 3 della legge 28 luglio 1895, n. 455), dispone che le funzioni di « cancelliere » dell'Ufficio di conciliazione sono esercitate dal Segretario comunale, ovvero, da altro impiegato della Segreteria, previa autorizzazione da concedersi dal Procuratore della Repubblica.

Il provvedimento di autorizzazione è, peraltro, ora di competenza del Presidente del Tribunale (Cfr. articolo 14 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511).

Dal precetto normativo sopra citato si rileva che, come i conciliatori ed i vice conciliatori non sono magistrati di carriera, così le funzioni della cancelleria costituita in ogni Ufficio di conciliazione, vengono esercitate da persone che « non sono comprese nel personale di ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie » e, pertanto, non

formano parte dell'ordine giudiziario, contrariamente a quanto potrebbe, invece, ritenersi in base al generico disposto dell'articolo 4 (terzo comma) dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

I cancellieri, infatti, sono forniti agli Uffici di conciliazione dalle Amministrazioni comunali e, pertanto, detto personale (com'è stato anche ribadito dal Ministero di grazia e giustizia) « continua a far parte dei ruoli organici dei rispettivi Comuni di appartenenza ».

È pur vero che: 1) ai cancellieri della conciliazione si estendono tutte le norme « sulle attività e sulle funzioni » del cancelliere dettate in via generale per il processo civile; 2) il cancelliere è posto sotto la « sorveglianza » del conciliatore e del Presidente del Tribunale; è soggetto ai procedimenti disciplinari (in quanto applicabili) previsti

per il personale di cancelleria appartenente all'ordine giudiziario (articolo 248 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271).

Ma tutto ciò non è sufficiente a contrastare il principio più sopra delineato secondo cui il personale comunale « incaricato delle funzioni » di cancelliere dell'Ufficio di conciliazione, continua a far parte dell'organico del Comune.

Al personale di cui trattasi spettano, per le funzioni che sono autorizzati ad esercitare, « i diritti di cancelleria previsti per i cancellieri degli uffici giudiziari ».

La ripartizione dei suddetti proventi è stata, anche in passato, prevista e minutamente disciplinata dal legislatore « per i cancellieri di carriera » degli uffici giudiziari (Cfr. decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486) (articoli 10, 12, 13, 16 e 17); legge 9 aprile 1953, n. 226 (articolo 3); legge 17 febbraio 1958, n. 59 (articoli 3 e 4).

Dall'esame delle succitate disposizioni normative appaiono palesi due intenti perseguiti in materia dal legislatore, cioè, da una parte, quello di contenere, entro limiti equi, la misura massima dei compensi spettanti agli interessati (lire 20.000 aumentate poi a 30.000 bimestrali, oltre le somme risultanti dal riparto di una quota dei residui dei proventi di cancelleria per tutti i funzionari del distretto) e, dall'altra, quello di porre a disposizione del Ministero di grazia e giustizia una quota-parte dei proventi medesimi allo scopo di sopperire ai bisogni straordinari dei tribunali e delle preture della Repubblica.

Ancora più evidenziate appaiono tali finalità, nella legge 16 luglio 1962, n. 922, attualmente in vigore, la quale ha integralmente riorganizzato la materia di cui trattasi.

Per comodità di esame, si trascrivono alcune delle norme contenute nella citata legge 1962, n. 922:

*Art. 15. — « I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 59 (omissis), detratti i compensi dovuti per la copiatura di atti a norma della legge 28 luglio 1960, nu-*

*mero 777, sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.*

Dall'ammontare dei predetti diritti, detratti i compensi di cui al comma precedente, le Procure generali presso le Corti di appello sono autorizzate a *trattenere il 45 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto*, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali fra i funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero, al Consiglio superiore della magistratura, nonchè tra i cancellieri ispettori (*Omissis*) ».

*Art. 16. — « Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli: (Omissis). — n. 2 — lire 200 milioni per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, previsti dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59. (Omissis) ».*

*Art. 19. — « (Omissis). All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge... si provvederà con la entrata derivante dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge ».*

Ciò premesso, occorre subito avvertire che, allo stato della legislazione, molto incerto e carente di normazione appare, per contro, il sistema di riparto dei proventi spettanti ai *cancellieri non di carriera addetti agli uffici di conciliazione*. Mancano, infatti, per questi ultimi, specifiche disposizioni limitatrici, analoghe a quelle sopra citate, di tal che la materia è genericamente disciplinata soltanto *dalle seguenti remote norme:*

*Legge 28 luglio 1895, n. 455 — articolo 9.*

« In tutte le cause di competenza dei conciliatori spettano ai cancellieri unicamente i diritti stabiliti nel titolo I della tariffa civile approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 ».

*Regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25 (art. 4).*

« L'amministrazione dei proventi di cancelleria è affidata, dove non vi è un vice-

cancelliere o un alunno, al cancelliere (*omissis*).

In ogni caso il cancelliere ha la direzione dell'intero servizio di contabilità o di economato; firma i mandati, ed è l'unico custode e responsabile della cassa, dovendo i vicecancellieri e gli alunni, a fine giornata, versare nelle sue mani tutto il denaro riscosso (*omissis*)».

Ora, tenuto conto che, anche per gli Uffici di conciliazione, la tariffa dei diritti di cancelleria, i quali costituiscono provento di cancelleria (Cfr. articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486), sono state periodicamente aggiornate (Cfr. per ultimo, la tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59) i proventi annuali dei diritti riscossi per i servizi resi dalla cancelleria del Giudice conciliatore raggiungono ormai cifre ragguardevoli che tendono ancor più ad elevarsi in seguito all'aumento della competenza per valore degli Uffici giudiziari di grado inferiore.

Ciò stante, allo scopo di rimuovere tale abnorme situazione, la quale provoca, tra l'altro, anche sul piano dei rapporti di lavoro, una evidente sperequazione rispetto al trattamento economico fatto agli altri dipendenti comunali, e che, oltre tutto, è in contrasto con il principio della « equa proporzione », sancito dall'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sembra necessario provvedere ad una più moderna ed appropriata disciplina normativa della materia, in analogia con quanto il legislatore ha già opportunamente disposto per i cancellieri statali di carriera, amministrati dal Ministero di grazia e giustizia.

A ciò provvede l'allegato disegno di legge, con il quale si dispone che i Segretari comunali e gli altri dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di Cancellieri degli Uffici di conciliazione non possono percepire, durante l'anno, diritti di cancelleria in misura superiore alla metà del solo stipendio.

Tale limitazione corrisponde a un principio che informa la legislazione vigente. Infatti i diritti accessori dello stipendio, non

possono superare la metà dello stesso per gli ufficiali sanitari, i veterinari condotti ed i tecnici che li coadiuvano negli accertamenti effettuati nell'esclusivo interesse privato (Cfr. articoli 43 e 62 del testo unico della legge sanitaria approvata con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e per il personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi (Cfr. articolo 89 del citato testo unico 1934, n. 1265).

In seguito al conglobamento dovranno applicarsi le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e dall'articolo 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Com'è noto, ai sensi di detti articoli, gli assegni e i diritti ragguagliati agli stipendi, a seguito del conglobamento delle retribuzioni, sono rideterminati previa riduzione della base su cui sono calcolati, essendo principio ispiratore delle norme sul conglobamento che il complessivo trattamento conglobato del personale non deve subire nessuna diminuzione ma anche nessun aumento.

Tenuto conto, inoltre, che i segretari comunali già fruiscono, in aggiunta al trattamento retributivo fondamentale, di diritti di segreteria, si è ritenuto opportuno stabilire che, in caso di cumulo dei due tipi di proventi (di cancelleria e di segreteria), il loro ammontare complessivo non debba superare il *limite massimo* previsto per i diritti di segreteria dal terzo comma dell'articolo 16 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965, e cioè la metà dello stipendio maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia.

Per necessità, la legge in esame deve prevedere anche la misura del 50 per cento per l'ipotesi che qualche Comune abbia ritenuto, nella propria facoltà discrezionale, di non procedere al conglobamento delle retribuzioni del proprio personale.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai Cancellieri, saranno devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I diritti di cancelleria spettanti ai Segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai Cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione.